

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 174/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 aprile 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

- 1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DA SILVA FRANCELIN MATUZALEM SEGUITO GARA LAZIO/ROMA DELL'11.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Da Silva Francelin Matuzalem per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DELL'A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MEXES PHILIPPE SEGUITO GARA LAZIO/ROMA DELL'11.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Roma S.p.A. di Roma riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mexes Philippe per 2 giornate effettive di gara, confermando l'ammonizione con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

- 3) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE: OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 18.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 261 del 20.4.2009)

La C.G.F. visto il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino, e tutti gli atti di causa, considerato che sussiste una questione di diritto particolarmente rilevante in ordine alla portata da attribuirsi all'art. 11, comma 3 C.G.S., con particolare riguardo all'ultimo periodo della detta disposizione;
considerato altresì che la società F.C. Juventus S.p.A. ha rinunciato al procedimento d'urgenza;
rimette al signor Presidente della C.G.F. gli atti affinché disponga, ai sensi dell'art. 31, comma 6 C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti, la pronuncia della Corte a Sezioni Unite.

2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

- 4) RICORSO DEL VICENZA CALCIO 1902 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/VICENZA DEL 7.03.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 216 del 10.03.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Vicenza Calcio 1902 di Vicenza, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 5) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5, COMMA 2 E 4, COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 1 ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE, SIG. GIBELLINI GIANNI - NOTA N. 4105/490PF08-09/SP/BLP DEL 29.1.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 24.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. S.p.A. di Modena e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 6) RICORSO DEL SIG. GIBELLINI GIANNI, GIÀ DIRETTORE GENERALE DEL MODENA F.C. S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 24.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Gibellini Gianni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/TREVISO DEL 4.4.2009 CAMPIONATO SERIE B TIM (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 249 del 7.4.2009)

La C.G.F rinvia, su istanza di parte, la trattazione del ricorso come sopra proposto della Salernitana Calcio 1919 di Salerno

8) RICORSO DELL'ASCOLI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **AL PRESIDENTE ROBERTO BENIGNI L'INIBIZIONE PER MESI 1, E DELL'AMMENDA DI €5.000,00;**
- **DELL'AMMENDA DI €7.500,00 ALLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 46669/768PF06-07/SP/BLP DEL 17.2.2009) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 7.4.2009)**

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall'Ascoli Calcio di Ascoli Piceno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 24 aprile 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete